
ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 19 maggio 2006

Numero: n. 11776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ELITEL DI GRAZIOSI BOMBINA & C S.A.S., in persona dell'amministratore
Sig.ra G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GENTILE DA
FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, difeso
dagli avvocati PIACCI Bruno, GIANCARLO DE ANGELIS, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale Avv.
F.V., elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANNESI, difeso
dall'avvocato BOCCHINI Ermanno, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

TELELEASING S.P.A., in persona del presidente Dott. K.R.,
elettivamente domiciliata in ROMA VLE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo
studio dell'avvocato GIORGIO ROMANO, che la difende unitamente
all'avvocato LUIGI CELLA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

ICET IND COSTR ELETTRONICA & TELECOMUNI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3190/2001 della Corte d'Appello di NAPOLI,
Sezione Terza Civile emessa il 26/10/2001, depositata il 14/11/2001;
RG. 1944/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/04/2006 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;
udito l'Avvocato ANDREA CUCCIA (per delega Avv. Ermanno Bocchini);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16-17 marzo 1998 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla
Elitel S.a.s. di Graziosi Bombina & C., che aveva chiesto la risoluzione del contratto di locazione

finanziaria stipulato con la Teleleasing S.p.A., dei contratti di fornitura stipulati con la Telecom Italia S.p.A. e tra quest'ultima e la Teleleasing e del contratto di manutenzione stipulato con la Telecom, nonché la condanna della Icet e della Telecom al risarcimento dei danni patiti. Il Tribunale rigettava anche le domande riconvenzionali della Teleleasing e della Icet, che avevano chiesto la condanna della Elitel rispettivamente al pagamento dei canoni di locazione finanziaria e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Con sentenza in data 26 ottobre - 14 novembre 2001, la Corte di Appello di Napoli rigettava sia l'appello principale della Elitel, sia l'appello incidentale della Teleleasing. La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il contratto di locazione finanziaria intervenuto tra la Elitel e la Teleleasing non è un contratto trilaterale tra fornitore (Telecom), concedente (Teleleasing) e utilizzatore (Eritel), in quanto l'operazione di leasing non rientra tra i contratti plurilaterali difettando il conseguimento di uno scopo comune e considerato che il consenso del fornitore non è essenziale ai fini della sua conclusione; si tratta invece di due distinti contratti, l'uno di vendita tra fornitore e concedente, l'altro di leasing tra concedente e utilizzatore; il contratto di leasing prevede l'esonero del concedente da qualsiasi responsabilità per vizi originari o difetti sopravvenuti dei beni locati; la domanda di risoluzione del contratto di fornitura è inammissibile perchè tardivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni per la seconda volta; per il principio di autonomia dei singoli contratti di vendita è inibito alla Elitel ottenere la risoluzione della vendita conclusa tra Icet e Telecom, non potendosi sostituire alla seconda nell'esercizio dell'azione; è ugualmente da escludere che la Elitel sia legittimata ad esperire l'azione contrattuale di risarcimento del danno per vizi della cosa nei confronti della Icet in luogo della Teleleasing, nè essa può esperire l'azione di risoluzione del contratto intercorso tra le due suddette società; la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Elitel nei confronti della Telecom è infondata poichè i vizi dell'apparecchiatura telefonica sono stati denunciati tardivamente.

Avverso la suddetta sentenza la Elitel ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

La Teleleasing e la Telecom hanno resistito con separati controricorsi.

La Icet non ha espletato difese.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio della motivazione della sentenza impugnata circa la domanda di risarcimento dei danni, rigettata per la ritenuta tardività della denuncia dei vizi e per effetto della mancata considerazione del riconoscimento di essi effettuato dal venditore (la Icet).

La censura è esposta in termini che la rendono inammissibile prima che infondata.

Infatti la contestazione è del tutto generica e sostanzialmente limitata all'asserzione che la sentenza impugnata non ha motivato in proposito mentre dal suo testo risulta in modo inoppugnabile che la Corte Territoriale ha esaminato le missive concernenti le anomalie ponendole in riferimento all'epoca in cui esse sono state riscontrate e ha escluso che vi sia stato efficace riconoscimento di esse da parte del venditore.

Si tratta di motivati accertamenti in punto di fatto, non sindacabili in sede di legittimità, in quanto espressi in termini razionali e non contrastati con la dimostrazione della esistenza di fatti decisivi ritualmente allegati dalla ricorrente e non considerati dalla Corte di merito.

Con il secondo motivo la Elitel denuncia la violazione dell'art. 1705 c.c., assumendo che, nell'ambito della locazione finanziaria, la tutela dell'utilizzatore per i vizi della cosa può essere realizzata in forma convenzionale o ricavata dalla legge; che la tutela convenzionale ricorre allorchè il fornitore riconosce all'utilizzatore la facoltà di agire contro di lui e la clausola che contiene questo riconoscimento è inserita direttamente nel contratto intercorso tra fornitore e concedente; che nella specie la soluzione indicata è ricavabile dal verbale di consegna del bene.

La censura risulta infondata in ragione della ricostruzione dei rapporti inter partes effettuata dalla Corte Territoriale e non specificamente impugnata dalla ricorrente.

Infatti la sua argomentazione non considera un elemento essenziale:

come riferito nella parte espositiva, la Corte Territoriale ha affermato che quello di specie non è un contratto trilaterale e, proprio perchè tale statuizione non è stata specificamente impugnata, essa, da un lato, è di ostacolo alla configurabilità dell'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del venditore e, dall'altro, si risolve nella interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti e, quindi, in un'attività riservata al Giudice di merito.

In linea di diritto è vero che questa stessa sezione (Cass. Sez. 3^a, n. 9875 del 1998) ha affermato che nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perchè con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente e poi ha ribadito (Cass. Sez. 3^a, 5125 del 2003) che l'utilizzatore è legittimato ad agire nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa (il concedente è litisconsorte necessario) .

Ma, come risulta dalla massima citata, la garanzia non si estende ai soggetti diversi (nel caso di specie alla Icet) da quelli tra cui è intercorso il contratto di locazione finanziaria, che è la Telecom, nei cui confronti l'azione è stata intrapresa tardivamente.

Quanto alla posizione della Teleasing, è sufficiente osservare che la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza di una clausola contrattuale di esonero della responsabilità per vizi e difetti delle apparecchiature e che anche sul punto è mancata specifica contestazione.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla negata legittimazione della Elitel ad esperire l'azione contrattuale di risarcimento del danno per vizi della cosa nei confronti della Icet in luogo della Teleleasing e di quest'ultima ad esperire l'azione di risoluzione del contratto intercorso tra la Icet e la Telecom in surrogazione di quest'ultima.

Assume che in tal modo ha Corte di Appello ha disconosciuto le previsioni contrattuali.

L'infondatezza della censura emerge dalle considerazioni già sopra effettuate.

Anche con riferimento ad essa occorre rilevare che la Elitel non ha specificamente impugnato la statuizione della Corte Territoriale concernente la esistenza di due contratti distinti: vendita tra fornitore e concedente e leasing tra concedente e utilizzatore.

Per il resto è noto (confronta, per tutte, Cass. n. 15831 del 2004) che, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al Giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

Questa sezione ha ulteriormente precisato (Cass. Sez. 3^a, n. 15279 del 2003) che il ricorrente per Cassazione che censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del Giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perchè al Giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.

La genericità delle censure della ricorrente contrasta con l'orientamento sopra esposto e non consente di stigmatizzare la motivazione che la Corte di merito ha addotto a sostegno della propria decisione.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di Cassazione, che liquida, in favore di ciascuna delle resistenti Telecom e Teleleasing, in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006
